

D.M. Tesoro 13 ottobre 1995

(Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1995, n. 255)

Modificazione dei saggi di interesse sul risparmio postale.

IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il libro III, capo V e capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, recante: «Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156», convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1983;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1984;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1987;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1991 recante: «Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché denaro versato presso i medesimi uffici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994 recante: «Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico)»;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, in legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° novembre 1995 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, ordinari non vincolati, nonché sul portafoglio elettronico è fissato come appresso:

a) 6 per cento lordo in ragione d'anno sui depositi effettuati o che si effettueranno nel territorio della Repubblica;

b) 8 per cento lordo in ragione d'anno sui depositi pervenuti o che perverranno dall'estero.

Art. 2.

Con effetto dal 1° novembre 1995 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni è stabilito nella misura del 7,50 per cento lordo in ragione d'anno.

I depositi in questione sono fruttiferi di interesse fino al compimento del sesto anno dalla data di emissione dei libretti.

Art. 3.

Nel caso in cui i libretti vincolati vengano estinti prima che siano trascorsi tre anni, in luogo del saggio di interesse di cui al primo comma del precedente articolo, viene corrisposto il saggio di interesse vigente per i libretti ordinari, non vincolati, diminuito di 50 centesimi.

Art. 4.

Sui libretti nominativi od al portatore emessi fino a tutto il 31 ottobre 1995, vincolati per almeno tre anni, il tasso di interesse rimane fissato nella misura annua lorda stabilita dal decreto ministeriale 13 giugno 1986.

Tutti i libretti vincolati emessi fino al 31 ottobre 1995, al pari dei nuovi titoli, cessano di essere fruttiferi di interesse al compimento del sesto anno dalla data di emissione.

Art. 5.

Con effetto dal 1° novembre 1995 è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «R», i cui saggi di interesse lordi sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dall'apposito bollo, indicante la serie, le scadenze temporali ed i relativi tassi percentuali lordi di interesse, apposto a cura dell'ufficio P.T. ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale del 20 maggio 1987.

Art. 6.

Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «R» i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «Q» emessi dal 1° novembre 1995.

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie R/Q» l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.

Art. 7.

Per i buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «R» rimangono in vigore i tassi di interesse e le modalità di computo degli stessi fissati dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 13 giugno 1986.

Art. 8.

Con effetto dal 1° novembre 1995 è altresì istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con le lettere «AE».

Art. 9.

I buoni della nuova serie speciale avranno durata di otto o dodici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «R» diminuita di 50 centesimi.

Art. 10.

I buoni della serie speciale «AE» verranno emessi esclusivamente nei tagli da lire 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000 nonché nei tagli di importo pari o superiore ad 1.000.000.000 di lire di cui alla serie speciale istituita con il decreto ministeriale del 16 dicembre 1991.

Art. 11.

Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie speciale «a termine» oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con le lettere «AE» i cui moduli saranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «AD» emessi dal 1° novembre 1995 in poi.

Sul verso di questi ultimi verrà apposto, a cura degli uffici postali, un timbro con la dicitura «serie AE» recante la misura dei nuovi tassi e dei nuovi termini di scadenza.

Art. 12.

Per i buoni postali fruttiferi delle precedenti serie «a termine», contraddistinte dalle lettere, «AC» e «AD», emessi rispettivamente, fino al 30 settembre 1987 e fino al 31 ottobre 1995, rimangono in vigore i termini di scadenza e le misure di interesse fissati per la serie «AC», dall'art. 8 del decreto ministeriale 13 giugno 1986 e per la serie «AD», dall'art. 2 del decreto ministeriale 23 luglio 1987.

Qualora venisse richiesto il rimborso anticipato dei buoni di cui al precedente comma, i tassi di interesse rimangono fissati: per la serie «AC» nella misura del 7,50 per cento per i primi cinque anni e dell'8,50 per cento per gli anni successivi e per la serie «AD» nella misura del 7,50 per cento per i primi cinque anni, dell' 8,50 per cento dal sesto al decimo anno e del 10 per cento per l'undicesimo anno.

Per le caratteristiche tecniche dei buoni della nuova serie di taglio compreso fra lire 500.000 e 10.000.000 valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali con cui sono state istituite le precedenti serie di buoni postali fruttiferi e quelle previste nel citato decreto ministeriale del 20 maggio 1987.

Le caratteristiche tecniche dei buoni della nuova serie aventi taglio da lire 25.000.000 e 50.000.000 saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1995

Il Ministro del tesoro
DINI

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

**TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA SERIE
ORDINARIA DISTINTA DALLA LETTERA «R»**

Saggio d'interesse lordo
con capitalizzazione annuale

7%	1° anno
7%	2° anno
7%	3° anno
7%	4° anno
7%	5° anno
8%	6° anno
8%	7° anno
8%	8° anno
8%	9° anno
8%	10° anno
9%	11° anno
9%	12° anno
9%	13° anno
9%	14° anno
9%	15° anno
11,5%	16° anno
11,5%	17° anno
11,5%	18° anno
11,5%	19° anno
11,5%	20° anno

Saggio d'interesse lordo
senza capitalizzazione annuale

11,5%

dal 21° al 30° anno